3368/1930

Avv. Ivanoe Bonomi
Corso Umberto I° N° 181 - Roma

3368/30 Vel

Ricorso in Cassazione

del

sig. Paglini Arturo

contro

Minganti Alfredo ed Eredi Menini

Delega a resistere

dei sig. Minganti, Menini Francesco, Menini Matilde

agli avvocati

Umberto Mantovani e Ivanoe Bonomi

N.° 1° delega del sig. Minganti

N.° 2 - delega dei sigg. Francesco Menini
e Matilde Bonanelli Menini

Roma, 26/9 1931 Anno IX.

Corte di Cassazione

del Regno

Cancelleria

N. 3368/30

Lo Studio dell'Avv. Franco Bonomi

abitante in Corso Umberto I° N. 184

è pregato di presentarsi con cortese sollecitudine nella Cancelleria di questo Supremo Collegio per comunicazioni di ufficio.

(Ritiro di fascicoli)

IL CANCELLIERE

[signature]

Stamperia Reale di Roma **770**-s

Stimmo

dell'Avv. Ivanoe Bonomi

Corso Umberto I N. 184

Roma

ROMA 1 VIA GENZIA PALAZZO DI GIUSTIZIA 26.9.31
RR. POSTE
CORTE di CASSAZIONE del REGNO
ROMA

Per Minganti
Avv. Bortardelli

L.10

ALBERTO 1920

COPIA

AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

R I C O R S O

di PAGLINI ARTURO di Mantova con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Franco Arcamone Via Vittoria Colonna 27, rappresentato dagli Avvocati Alessandro Fabrizio di Mantova e Franco Arcamone di Roma = Contro =

MINGANTI ALFREDO di Ferrara, MENINI FRANCESCO e ROMANELLI MATILDE di Mantova = nonchè contro = Fallimento PAGLINI ARTURO rappresentato dal curatore Dott. Enea Piccinini di Mantova =

eredi di Menini Avv. Angelo e Giuseppe

PER ANNULLAMENTO = della sentenza 5 Maggio = 4 Giugno della Ecc. Corte di Appello di Milano Sezione di Brescia n. 253 notificata il 10 Luglio 1930 n. 665 Rep. Colombo.

Reg. 18/6 n. 3671

F A T T O = Con rogito 19 gennaio 1928 Notaio Colorni venne costituita in Mantova la società in nome collettivo tra Paglini Arturo e Minganti Alfredo, la quale con atto Bassani 14 aprile 1925 veniva poi dichiarata sciolta nominandosi liquidatori l'avv. Francesco Alberto e l'Ing. Giorgio Bartolini. = Con atto pari data il Minganti recedeva da socio riconoscendo il Paglini titolare di ogni attività, riservandosi di richiedere la sua quota sociale di L. 150.000. = che si riteneva da lui versata. Successivamente con atto 17 settembre 1926 il Minganti dopo essere riuscito ad entrare in possesso di L. 2194.85 conveniva in giudizio il Paglini e la società in liquidazione per avere la rimanente somma di L. 147.805.85. = Con sentenza 20=24 Novembre 1926 il Tribunale estrometteva dal giudizio i liquidatori e nominava arbitro

conciliatore il Dr. Alberto Azzali dandogli l'incarico di conciliare le parti se possibile ed in caso contrario di presentare il parere sul seguente quesito:

"Indipendentemente da quanto si riferisce alla liquidazione della,società sciolta fra i soci,ma in vita agli effetti della liquidazione stessa, e quindi indipendentemente dalle responsabilità verso i terzi contrattate dagli ex soci, esaminare se il convenuto sia debitore verso l'attore delle L. I47.805.85.=sic come da questi domandate in base al rogito Bassani I4 aprile I925 o se invece per i fatti successivi al rogito stesso,vada decurtata quella cifra e di quanto."

Intanto con sentenza 22 Novembre I926 del Tribunale di Mantova veniva dichiarato il fallimento del Paglini ed il Minganti si insinuava nel fallimento.Con lui si insinuava anche l'avv.Angelo Menini già legale del Paglini per la somma di L.38.358.= Nel corso della procedura fu nominato arbitro conciliatore per la risoluzione della controversia il Dott. Alberto Azzali il quale in base a nuovi accordi fra le parti rivedendo le contabilità della società in liquidazione e quella personale del Paglini ed esaminando taluni documenti concludeva col riconoscere a favore del Minganti un credito di L.I48.285.60. Rimesse le pari immensi al Tribunale questo con sentenza 25 aprile = I° maggio I929 ammetteva il Minganti al passivo del fallimento per la somma di L.I48.285.60 ed ammetteva il Menini per L.35.443.IO nonostante che il curatore avesse asserito di aver transatto

con l'avv. Menini per la somma di L.30.000.==

Contro la detta sentenza il Paglini interponeva appello prendendo le seguenti conclusioni:

IN_VIA_PREGIUDIZIALE_= Dichiararsi improponibile o quanto meno improcedibile la domanda del Minganti Alfredo promossa con la precedente richiesta di ammissione di credito al passivo del fallimento.=

IN_VIA_PREGIUDIZIALE_SUBORDINATA_= Dichiararsi la sentenza del Tribunale di Mantova nulla e di nessun effetto in quanto è stato giudicato oltre i termini della domanda cioè ultra potitum.

IN_VIA_DI_MERITO_= Respingersi la domanda di ammissione di credito del Minganti tenuto conto di ogni riserva per eventuali crediti del Paglini =

IN_VIA_DI_MERITO_SUBORDINATA = Sospesa l'ammissione del credito,nominarsi nuovo perito o collegio peritale per i fini di cui alla sentenza 20/24 novembre 1926 del Tribunale di Mantova =

Quanto all'avv. Menini veniva presa conclusione pel rigetto della domanda ed altre conclusioni subordinate come pure era stato fatto per il Minganti.

La Corte di Appello correggendo soltanto alcune cifre della sentenza del Tribunale ammesse al passivo del fallimento il Minganti per la somma menzionata nella citazione ed il Menini per Lire 30.000.== Contro questa sentenza ricorre il Paglini per l'annullamento affidando il proprio reclamo ai seguenti mezzi:

M E Z Z O = I°= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.77 C.COM.U.C. IN RELAZIONE AGLI ART. 206-207 C.COMM.NONCHE'AGLI ART.197 E SEGG. C.COMM.= = La Corte del Merito ha obbiettato sulla conclusione del Paglini d'improponibilità della domanda del Mingunti(per la sua qualità di socio e per la sua responsabilità ex socio) che la somma da lui richiesta gli era dovuta dal Paglini e non dalla società in liquidazione Paglini-Mingunti in quanto i liquidatori con la stessa volontà del Paglini erano stati già messi fuori causa.= Il ragionamento della Corte urta contro la disposizione della legge ed i principi che la ispirano,ed anche il richiamo alla precedente sentenza non può mutare l'intimo contenuto della legge specie in una questione di ordine pubblico.= = Il Mingunti non può essere un tempo socio e non socio;se egli è ancora socio della società in liquidazione non può agire contro l'altro socio per avere la sua quota sociale che rappresenta ancora una garanzia dei terzi.Considerando l'ipotesi più comune,quella cioè che la società non abbia beni sufficienti per pagare i creditori,in tali ipotesi, sia che l'azione venga diretta contro la società,sia che venga diretta verso il socio non estromesso,(il quale potrebbe sempre trovarsi in condizioni di dover pagare con la risorse della società)si infrange il principio che la società debba restare a garanzia di tutti.= Nel nostro caso poi il Mingunti mentre con un atto recedeva da socio,con un altro concorreva a mettere la società in liquidazione.= Sta il fatto che con questo ultimo at

to egli è rimasto ancora socio agli effetti della liquidazione, la quale, avendo per scopo la formazione d'una massa divisibile tra i soci dopo il pagamento dei debiti sociali, esclude una anticipata azione di socio contro socio. = La riprova del fondamento di quanto si afferma l'abbiamo in una causa recentemente instaurata dal curatore del fallimento contro i liquidatori della società (della quale diamo nozione col produrre copia della citazione) allo scopo di incamerare l'azienda che costituisce la società in liquidazione. Il Minganti, in seguito a questa citazione, viene ad assumere la duplice veste di socio citato e di creditore del fallimento. Egli viene ad essere ad un tempo attore quale componente della massa creditoria e convenuto quale socio. Questa assurda condizione di cose viene ad essere creata appunto dalla possibilità ammessa dalla sentenza della Corte Bresciana che il socio estromesso possa citare l'altro socio indipendentemente dalle sorti della società ancora in vita agli effetti della liquidazione. = = Tutto ciò dimostra la improponibilità e quanto meno improcedibilità della domanda del Minganti nei confronti del Paglini e del fallimento mentre perdura lo stato di liquidazione della loro società in nome collettivo.

= M E Z Z O =II°= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5.C.P.P.

Il Paglini, dimettendo nel giudizio d'appello una dichiarazione del Minganti con la quale si smentiva il contenuto delle registrazioni n.3 e 5 del Giornale della Paglini-Minganti veniva così a stabilire la falsità delle medesime. In base a ciò egli

aveva concluso che preliminarmente si dovessero rimettere agli atti al P.M. per l'eventuale azione penale.

La Corte del Merito a tale proposito ha creduto esaminare essa la questione penale interpretando il documento dimesso dal Paglini in modo da escludere la responsabilità penale del Minganti ed anzi da avvalorare il fondamento del suo credito. Poteva il Magistrato civile, specie di fronte ad elementi materiali di prova e ad una espressa conclusione di una delle parti interpretare il rapporto nei suoi aspetti penali e sostituirsi così al Magistrato penale ? = L'art.5 C.P.P. recità così:"qualora nel corso del giudizio civile apparisca alcun fatto in cui si creda ravvisare gli estremi di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio,ecc.ecc...."= Le parole "apparisca" e "si creda ravvisare" escludono che l'apprezzamento sia rimesso in modo esclusivo ed assoluto al Magistrato civile e stabiliscono anzi una garanzia per la parte in causa che ravvisa e denuncia gli estremi penali.= La stessa disposizione è stata violata in modo ancora più grave nei riguardi della denunciata falsità degli art.369-370-371 del Libro Giornale del Paglini, nei riguardi della quale la Corte si limita a fare considerazioni sull'interesse che poteva avere il curatore a fare delle alterazioni (è noto invece che l'atrito fra curatore e fallito è stato fortissimo e tale da portare reciproche denuncie) e sulla regolarità dei registri del fallito. Il Giudice invece poteva valersi della facoltà di richiamare tali libri, esaminarli e rimetterli

al P.M. in base all'aperta denuncia del Paglini di cui alla sua comparsa conclusionale.

Osserviamo infine che nella disposizione dell'art.5 C.P.P.per concorde dottrina si ravvisa una deroga al principio che il giudice dell'azione è anche il giudice dell'eccezione e tale deroga è dovuta al prevalere degli interessi pubblici relativi all'azione penale. E' concorde dottrina perciò che tale disposizione è applicabile tutte le volte che la quistione penale viene in considerazione in una causa civile pregiudizialmente.

=M E Z Z O = III°= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. II40 C.C. IN RELAZIONE AGLI ART.5I7 E 5 N.4=5 E 360 N.6 C.P.C.

La Corte di Merito ha regolato il rapporto processuale in pieno contrasto con l'attività svolta dalle parti e delle obbligazioni da questa assunte in forza del quasi contratto giudiziale per quanto può concernere gli interessi strettamente privati.=
In base alla sentenza 24-26 Novembre I926 ed ad una successiva convenzione le parti venivano rimesse ogni decisione al conteggio che avrebbe fatto l'arbitro conciliatore in base al quesito enunciato in narrativa.Le parti si sono poste sulla via tracciata dalla sentenza e dall'arbitro (salvo le riserve del Paglini quanto alle conclusioni del medesimo) ed hanno accettato perfino l'interpretazione che l'arbitro dava alle parole "fatti successivi al rogito Bassani".Da parte del Minganti tale parere è stato accettato senza riserve ed è stato sostenuto avanti il Tribunale come cosa di completo suffragio per la propria tesi.

Pertanto in Tribunale la causa si è discussa tutta sul conteggio dell'arbitro conciliatore.Quest'ultimo ,non riuscendo a trovare una via d'uscita col solo esame contabile dei libri,ha richiamata una scrittura non registrata dimessa dal Minganti in base alle quali gli sarebbero assegnato non L.I50.000, ma Lire 225.000,= da parte del Paglini.L'arbitro,fondandosi su tale scrittura ed esorbitando dal mandato conferitogli,veniva a farsi interprete di una scrittura che il Magistrato non aveva e non ha mai visto.

Tale erronea impostazione lo aveva portato ad assegnare al Minganti una somma maggiore di quella da lui richiesta,cioè la somma di L.I48.285.60 invece di quella di Lire I47.905.85.

La perizia del Prof. Carrani ha messo in evidenza i gravi errori dell'arbitro conciliatore,specie sulla scorta dei nuovi documenti prodotti dal Paglini.La controparte,giunta a questo punto,ha creduto prescindere dai precedenti di causa e dalle nuove risultanze della contabilità,ed ha creduto,per suo comodo di difesa,fondarsi sulla pure semplice interpretazione del rogito Bassani che ormai era stato già superato dalla sentenza del Tribunale e dal parere dell'arbitro. = La Corte Bresciana ha seguito in ciò nel modo più fedele tale nuovo orientamento del patrocinio del Minganti,e,trovandosi di fronte alla cifra di L.I48.285.60 cifra superiore alla domanda dell'attore,ha creduto riportarla materialmente nei limiti di tale domande prescindendo dal modo come l'arbitro conciliatore era giunto a stabilire il preteso

credito del Minganti.

L'arbitro era giunto alla detta cifra prendendo,come punto di riferimento,la scrittura che doveva portare il credito del Minganti a L.225.000 =,facendo i conti cioè non in base alla domanda attrice che si era appoggiata esclusivamente al rogito Bassani che assegnava un credito di Lire 150.000.=,ma in base a un'altra convenzione che trasformava il credito di cui all'atto Bassani,in un credito di Lire 225.000.==

La Corte d'Appello riducendo la ammissione al passivo del fallimento da Lire 148.285.60 a Lire 147.805.35 non ha per nulla eliminato il giudizio "ultra petitum" della sentenza del Tribunale che si era fondata,in base ai precedenti di causa,giustamente sul parere dell'arbitro conciliatore,ma è venuto a ridurre tale giudizio nella sua entità,cioè,ha ridotto un credito, che per forza di cose doveva essere decurtato in base ad un processo contabile,di qualche migliaio di Lire.Tale processo contabile ha eliminato in contrasto con la precedente attività delle parti e del Giudice,seguendo perfino la richiesta di una nuova perizia o di un Collegio peritale.

= M E Z Z O = IV°= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1737 c.c; 349 C.COMM. IN RELAZ.AGLI ART.5I7 N.4 E 360 N.6 C.=P.C.

E' fuori dubbio che il Minganti esorbitando da un mandato generale avuto dal Paglini (la cosa non muterebbe anche se fosse rimasta nei limiti del mandato)versò all'avvocato Menini Lire 35.443.IO per pagare spese ed onorari dell'avv.Menini richieste

in base a pratiche che si asserivano svolte personalmente in favore del Paglini. Il Minganti ben sapeva che il Paglini era contrario. = Ora, prescindendo da ogni facoltà del Minganti come mandatario, è certo ch'egli deve risponiere verso il mandante per questo suo pagamento non autorizzato, anche se tale pagamento è rimasto pienamente valido nei riguardi del terzo (Avv. Menini). = = Anche a riconoscere al Minganti il vantato suo credito di Lire 150.000 non può disconoscersi la sua responsabilità verso il Paglini per l'arbitrario pagamento della somma anzidetta, responsabilità che il Minganti non ha mai contestata. Su questo punto la Corte del merito non dice parola, cosicchè noi possiamo dedurre la violazione della legge in base al dispositivo della sentenza, dato che manca ogni traccia di motivazione.

= M E Z Z O = V° = VIOLAZIONE E FALSA APP. ART. 797.C.C. U.C.. DELL'ART.2140 C.C. IN REL. AGLI ART.5I4 N.2 E 360 N.5 C.P.C.

La transazione in L.30.000= avvenuta fra il cavatore e l'avv. Menini è stata omologata con sentenza senza l'intervento del fallito prescritto dall'art.797 C.C.m.= In quella sede il fallito avrebbe potuto anche discutere le singole appostazioni della parcella ed avrebbero avuto luogo quelle impugnative specifiche di cui la Corte Bresciana oggi lamenta la mancanza. Su questa omissione la Corte evita perfino di entrare in argomento, quando invece la illegalità è clamorosa.

Nè può appagare la motivazione quanto alla prescrizione eccepita dal fallito, in quanto la prova delle condizioni voluta dal-

l'art. 2140 C.C. promana dalle stesse parcelle e dalla data delle appostazioni. // Chiedesi pertanto l'annullamento in base ai mezzi sopra esposti = Mantova, 6 ottobre 1930 VIII Avv. Alessandro Fabrizio anche per Avv. Arcamone. Delego a rappresentarmi avanti la Corte di Cassazione quali patroni per la firma, presentazione, discussione del ricorso e quant'altro inerente gli Avvocati Alessandro Fabrizio di Mantova e Franco Arcamone di Roma Via V. Colonna 27, quest'ultimo anche domiciliatario. = Mantova 6 ottobre 1930 VIII

Fto. Paglini Arturo.

V° per autografia Marca £ 15=

Mantova. 6 ottobre 1930 Avv. Fabrizio

Si producono: I) Volume degli atti e documenti dei precorsi giudizi innanzi al Tribunale di Mantova e la Corte di Appello di Brescia. 2) Sentenza 5 maggio 4 giugno 1930 della Corte di Appello di Milano Sez. di Brescia N. 253 notificata il 10 luglio 1930 Rep. Colombo Uff. Giud. Corte di App. di Brescia. 3) Copia atto di citazione 6 maggio 1930 Uff. Giud. Galvani del curatore del fallimento Paglini ai liquidatori della Società Paglini-Minganti. 4) Bolletta Ufficio di Registro di Mantova N. 1092 del 7 ottobre 1930 del seguente tenore: "N. 1092 della Matrice Mod. 72 A Amministrazione delle Tasse sugli affari Ufficio del Demanio di Mantova. L'Avv. Alessandro Fabrizio con danaro proprio ha pagato L. 300.50= per ricorrere in Cassazione avverso la sentenza 5 maggio 4 giugno 1930 N. 253 in

COPIA

COLOMBO LUIGI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
N. 881 Rep. Civ.
Diritti
Orig. e Rep. L. 3,55
Notifica » 24,00
Scritturazione » 10,05
Trasferta » 1,80
Consegna » 19,70
L. 59,10
Comparsa » 5,80
Totale L. 64,90

Visto con questa Copia
Il Cancelliere

causa Minganti-Menini=Fallimento Paglini-Paglini

Addì 7/10/930 -Il Ric.F.illegibile

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig.Paglini Arturo di Mantova rappresentato come in epigrafe con domicilio eletto in Roma presso lo studio del Sig.Avv.Franco Arcamone -Via Vittoria Colonna 27,io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto alla Sez.Corte di Appello di Brescia ho oggi notificato il suesteso ricorso diretto alla Corte di Cassazione di Roma con l'elenco dei documenti e bolletta N.1092 dell'eseguito deposito di L.300.50=in Mantova per annullamento della sentenza 5 maggio 4 giugno 1930 della Corte di App.sez.di Brescia N.253 al Signor Minganti Alfredo di Ferrara all'eletto domicilio in Brescia presso lo studio del suo procuratore Avv.Sandro Bondardelli in Corso Magenta N.37 Brescia ivi lasciandola e parlando con lo stesso sig. avvocato Bondardelli Sandro rinvenuto di persona oggi otto del mese di Ottobre 1930 a VIII

In Brescia addì otto del mese di Ottobre 1930 a VIII

SEZ. CORTE D'APPELLO BRESCIA
COLOMBO LUIGI
Ufficiale Giudiziario

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Colombo Luigi

DELEGA

Col presente atto noi qui sottoscritti MENINI FRAN_
CESCO fu Angelo,domiciliato a Roma,MATILDE ROMANELLI
in MENINI,fu Giacomo,domiciliata a Mantova residente a
a Roma ,deleghiamo a rappresentarci e difenderci
nella causa di cui al suesteso ricorso avanti la
Suprema Corte di Cassazione del Regno per annulla_
mento della sentenza 5 maggio 4 giugno I930 VIII°
della Ecc.ma; Corte d'Appello di Brescia n.253 ,i
signori Avv.Comm.Umberto Mantovani di Mantova e S.E.
il Cav. della SS.Annunziata Ivanoe Bonomi,conferendo
ai medesimi tanto congiuntamente quanto separatamente
ogni più opportuna facoltà inerente al presente man_
dato,eleggendo domicilio presso S.E.l'Avv.Ivanoe
Bonomi in Roma,Corso Umberto I° n.I84 (Palazzo Mari_
gnoli) .

Roma, 3 dicembre 1930.IX

Francesco Menini

Matilde Romanelli Menini

per autenticazione delle firme di
Francesco Menini e Matilde Romanelli Menini
Avv. Ivanoe Bonomi

AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

R I C O R S O

COPIA

di PAGLINI ARTURO di Mantova con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Franco Arcamone Via Vittoria Colonna 27, rappresentato dagli Avvocati Alessandro Fabrizio di Mantova e Franco Arcamone di Roma = contro =

MINGANTI ALFREDO di Ferrara, MENINI FRANCESCO e ROMANELLI MATILDE di Mantova= nonchè contro = Fallimento PAGLINI ARTURO (erede di Menini Avv. Angelo e Giuseppe)

rappresentato dal curatore Dott. Enea Piccinini di Mantova =

PER ANNULLAMENTO della sentenza 5 Maggio = 4 Giugno della Ecc. Corte di Appello di Milano Sezione di Brescia n.253 notificata il IO Luglio I930 n.665 Rep. Colombo =

F A T T O = Con rogito I9 gennaio I928 Notaio Colorni venne costituita in Mantova la società in nome collettivo tra Paglini Arturo e Minganti Alfredo, la quale con atto Bassani I4 aprile I925 veniva poi dichiarata sciolta nominandosi liquidatori l'avv. Francesco Alberto e l'Ing. Giorgio Barbolini. Con atto pari data il Minganti recedeva da socio riconoscendo il Paglini titolare di ogni attività, riservandosi di richiedere la sua quota sociale di L.I50.000.= che si riteneva da lui versata.

Successivamente con atto I7 settembre I926 il Minganti dopo essere riuscito ad entrare in possesso di L. 2I94.65 in giudizio conveniva il Paglini e la società in liquidazione per avere la rimanente somma di L.I47.805.85. = Con sentenza 20=24 novembre I926 il

Tribunale estrometteva dal giudizio i liquidatori e nominava arbitro conciliatore il Dr. Alberto Azzali dandogli l'incarico di conciliare le parti se possibile ed in caso contrario di presentare il parere sul seguente quesito:

"Indipendentemente da quanto si riferisce alla liquidazione della società sciolta fra i soci, ma in vita agli effetti della liquidazione stessa, e quindi indipendentemente dalle responsabilità verso i terzi contrattate dagli ex soci, esaminare se il convenuto sia debitore verso l'attore delle L.147.805.85.= siccome da questi domandate in base al rogito Bassani 14 aprile 1925 o se invece per i fatti successivi al rogito stesso, vada decurtata quella cifra e di quanto."

Intanto con sentenza 22 Novembre 1926 del Tribunale di Mantova veniva dichiarato il fallimento del Paglini ed il Minganti si insinuava nel fallimento. Con lui si insinuava anche l'avv. Angelo Menini già legale del Paglini per la somma di L.38.358.= Nel corso della procedura fu nominato arbitro.conciliatore per la risoluzione della controversia il Dott. Alberto Azzali il quale in base a nuovi accordi fra le parti rivedendo le contabilità della società in liquidazione e quella personale del Paglini ed esaminando taluni documenti concludeva col riconoscere a favore del Minganti un credito di L.148.285.60. Rimesse le parti innanzi al Tribunale questo con sentenza 25 aprile - 1° maggio 1929 ammetteva il Minganti al passivo del fallimento per la somma di L.148.285.60 ed ammetteva il Menini per L.35.443.10

nonostante che il curatore avesse asserito di aver transatto con l'avv. Menini per la somma di L. 30.000.=

Contro la detta sentenza il Paglini interponeva appello prendendo le seguenti conclusioni:

IN VIA PREGIUDIZIALE = Dichiararsi improponibile o quanto meno improcedibile la domanda di Minganti Alfredo promossa con la precedente richiesta di ammissione di credito al passivo del fallimento.=

IN VIA PREGIUDIZIALE SUBORDINATA = Dichiararsi la sentenza del Tribunale di Mantova nulla e di nessun effetto in quanto è stato giudicato oltre i termini della domanda cioè ultra petitum=

IN VIA DI MERITO = Respingersi la domanda di ammissione di credito del Minganti tenuto conto di ogni riserva per eventuali crediti del Paglini =

IN VIA DI MERITO SUBORDINATA = Sospesa l'ammissione del credito, nominarsi nuovo perito o collegio peritale per i fini di cui alla sentenza 20/24 Novembre 1926 del Tribunale di Mantova .

Quanto all'avv. Menini veniva presa conclusione pel rigetto della domanda ed altre conclusioni subordinate come pure era stato fatto per il Minganti.=

La Corte di Appello correggendo soltanto alcune cifre della sentenza del Tribunale ammesse al passivo del fallimento il Minganti per la somma menzionata nella citazione ed il Menini per L.30.000.== Contro questa sentenza ricorre il Paglini per l'annullamento affidando il proprio reclamo ai seguenti mezzi :

= M E Z Z O = I° = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 77 CCO.U.C. IN RELAZIONE AGLI ART. 206 =207 CO.COM. NONCHE' A= GLI ART. 197 E SEGG. COD. COMM. =

La Corte del merito ha obbiettato sulla conclusione del Paglini d'improponibilità della domanda del Minganti(per la sua qualità di socio e per la sua responsabilità ex socio)che la somma da lui richiesta gli era dovuta dal Paglini e non dalla società in liquidazione Paglini=Minganti in quanto i liquidatori con la stessa volontà del Paglini erano stati già messi fuori causa. = Il ragionamento della Corte urta contro la disposizione della legge ed i principi che la ispirano,ed anche il richiamo alla precedente sentenza non può mutare l'intimo contenuto della legge specie in una questione di ordine pubblico.= Il Minganti non può essere un tempo socio e non socio;se egli è ancora socio della società in liquidazione non può agire contro l'altro socio per avere la sua quota sociale che rappresenta ancora una garanzia dei terzi. = Considerando l'ipotesi più comune, quella cioè che la società non abbia beni sufficienti per pagare i creditori ,in tali ipotesi sia che l'azione venga diretta contro la società,sia che venga diretta verso il socio non estromesso (,il quale potrebbe sempre trovarsi in condizioni di dover pagare con le risorse della società)si infrange il principio che la società debba restare a garanzia di tutti. Nel nostro caso poi il Minganti mentre con un atto recedeva da socio con un altro concorreva a mettere la società in li=

quidazione.= Sta il fatto che con questo ultimo atto egli è rimasto ancora socio agli effetti della liquidazione,la quale avendo per scopo la formazione d'una massa divisibile tra i soci dopo il pagamento dei debiti sociali,esclude una anticipata azione di socio contro socio.

La riprova del fondamento di quanto si afferma l'abbiamo in una causa recentemente instaurata dal curatore del fallimento contro i liquidatori della società (della quale diamo nozione col produrre copia della citazione) allo scopo di incamerare l'azienda che costituisce la società in liquidazione. = Il Minganti ,in seguito a questa citazione ,viene ad assumere la duplice veste di socio citato e di creditore del fallimento.Egli viene ad essere ad un tempo attore quale componente della massa creditoria e convenuto quale socio.= Questa assurda condizione dicose viene ad essere creata appunto dalla possibilità ammessa dalla sentenza della Corte Bresciana che il socio estromesso possa citare l'altro socio indipendentemente dalle sorti della società ancora in vita agli effetti della liquidazione.= Tutto ciò dimostra la improponibilità o quanto meno improcedibilità della domanda del Minganti nei confronti del Paglini e del fallimento mentre perdura lo stato di liquidazione della loro società in nome collettivo.

= M E Z Z O = II° = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 C.P.P. =

Il Paglini dimettendo nel giudizio d'appello una dichiarazione

del Minganti con la quale si smentiva il contenutoen delle re_
gistrazioni n.3 e 5 del Giornale della Paglini=Minganti veni=
va così a stabilire la falsità delle medesime. In base a ciò egli
aveva concluso che preliminarmente si dovessero rimettere agli
atti al P.M. per l'eventuale azione penale.
La Corte del merito a tale proposito ha creduto esaminare es_
sa la questione penale interpretando il documento dimesso dal
Paglini in modo da escludere la responsabilità penale del Min_
ganti ed anzi da avvalorare il fondamento del suo credito.
Poteva il Magistrato civile, specie di fronte ad elementi mate_
riali di prova e ad una espressa conclusione di una delle par=
ti interpetrare il rapporto nei suoi aspetti penali e sosti=
tuirsi così al Magistrato penale ?
L'art.5 C.P.P. recita così:"= qualora nel corso del giudizio
civile apparisca alcun fatto in cui si creda ravvisare gli e_
stremi di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio,
ecc.ecc....." Le parole"apparisca " e " si creda ravvisare" e_
scludono che l'apprezzamento sia rimesso in modo esclusivo ed
assoluto al Magistrato civile e stabiliscono anzi una garanzia
per la parte in causa che ravvisa e denuncia gli estremi penali.
Inoltre La stessa disposizione è stata violata in modo ancora
più grave nei riguardi della denunciata falsità degli art.369
370=371 del Libro Giornale del Paglini, nei riguardi della qua_
le la Corte si limita a fare considerazioni sull'interesse che
poteva avere il curatore a fare delle alterazioni (è noto in=

vece che l'atrito fra curatore e fallito è stato fortissimo e tale da portare reciproche denuncie) e sulla regolarità dei registri del fallito. Il Giudice invece poteva valersi della facoltà di richiamare tali libri, esaminarli e rimetterli al P. M. in base all'aperta denuncia del Paglini di cui alla sua comparsa conclusionale.

Osserviamo infine che nella disposizione dell'art.5 C.P.P.per concorde dottrina si ravvisa una deroga al principio che il giudice dell'azione è anche il giudice dell'eccezione e tale deroga è dovuta al prevalere degli interessi pubblici relativi all'azione penale. E' concorde dottrina perciò che tale disposizione è applicabile tutte le volte che la quistione penale viene in considerazione in una causa civile pregiudizialmente.

= M E Z Z O = III° = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. II40 C.C. IN RELAZIONE AGLI ART.5I7 N.3 e N. 4=5 e 360 N.6 C.P.C.

La Corte del merito ha regolato il rapporto processuale in pieno contrasto con l'attività svolta dalle parti e dalle obbligazioni da questa assunte in forza del quasi contratto giudiziale per quanto può concernere gli interessi strettamente privati.

In base alla sentenza 24=26 Novembre I926 ed ad una successiva convenzione le parti avevano rimessa ogni decisione al conteggio che avrebbe fatto l'arbitro conciliatore in base al quesito enunciato in narrativa. Le parti si sono poste sulla via tracciata dalla sentenza e dall'arbitro (salvo le riserve del Paglini

quanto alle conclusioni del medesimo) ed hanno accettato per_
fino l'interpretazione che l'arbitro dava alle parole "fatti
successivi al rogito Bassani". Da parte del Minganti tale pa_
rere è stato accettato senza riserve ed è stato sostenuto avan_
ti il Tribunale come cosa di completo suffragio per la propria
tesi.Pertanto in Tribunale la causa si è discussa tutta sul con_
teggio dell'arbitro conciliatore.Quest'ultimo non riuscendo a
trovare una via d'uscita col solo esame contabile dei libri ha
richiamata una scrittura non registrata dimessa dal Minganti in
base alle quali gli sarebbero assegnate non Lire I50.000 ma L.
225.000.== da parte del Paglini. L'arbitro,fondandosi su tale
scrittura ed esorbitando dal mandato conferitogli,veniva farsi
interprete di una scrittura che il Magistrato non aveva e non
ha mai visto.
Tale erronea impostazione lo aveva portato ad assegnare al
Minganti una somma maggiore di quella da lui richiesta,cioè la
somma di Lire I48.285.60 invece di quella di Lire I47.605,85.
La perizia del Prof.Carrani ha messo in evidenza i gravi erro_
ri dell'arbitro conciliatore,specie sulla scorta dei nuovi do_
cumenti prodotti dal Paglini.La controparte giunta a questo pun_
to ha creduto prescindere dai precedenti di causa e dalle nuove
risultanze della contabilità,ed ha creduto per suo comodo di
difesa,fondarsi sulla pure semplice interpretazione del rogito
Bassani che ormai era stato già superato dalla sentenza del Tri_
bunale e dal parere dell'arbitro. Provando poi la cifra di Lire

La Corte bresciana ha seguito in ciò nel modo più fedele tale nuovo orientamento del patrocinio del Minganti e,trovandosi di fronte alla cifra di Lire 148.285,60,cifra superiore alla domanda dell'attore,ha creduto riportarla materialmente nei limiti di tale domanda prescindendo dal modo come l'arbitro conciliatore era giunto a stabilire il preteso credito Minganti. L'arbitro era giunto alla detta cifra prendendo,come punto di riferimento, la scrittura che doveva portare il credito del Minganti a L.225.000.=, facendo i conti cioè non in base alla domanda attrice che si era appoggiata esclusivamente al rogito Bassani che assegnava un credito di Lire 150.000.=,ma a un'altra convenzione che trasformava il credito di cui all'atto Bassani ,in un credito di Lire 225.000.==

La Corte d'Appello riducendo la ammissione al passivo del fallimento da Lire 148.285.60 a Lire 147.805.85 non ha per nulla eliminato il giudizio "ultra petitum" della sentenza del Tribunale che si era fondata,in base ai precedenti di causa,giustamente sul parere dell'arbitro conciliatore,ma è venuto a ridurre tale giudizio nella sua entità,cioè,ha ridotto un credito che per forza di cose doveva essere decurtato in base ad un processo contabile,di qualche migliaio di lire. Tale processo contabile ha eliminato in contrasto con la precedente attività delle parti e del Giudice,negando perfino la richiesta di una nuova perizia o di un Collegio peritale.

= M E Z Z O = IV° = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART.

1737 C.C.,349 C.COMM. IN RELAZIONE AGLI ART. 517 N.3 E 360 N.6

C.P.C. =

E' fuori dubbio che il Minganti esorbitando da un mandato generale avu
to dal Paglini (la cosa non muterebbe anche se fosse rimasta
nei limiti del mandato) versò all'avvocato Menini Lire 35.443.IO
per pagare spese ed onorari dell'Avv'Menini richieste in base
a pratiche che si asserivano svolte personalmente in favore
del Paglini. Il Minganti ben sapeva che il Paglini era contrario.
Ora,prescindendo da ogni facoltà del Minganti come mandatario,
è certo ch'egli deve rispondere verso il mandante per questo
suo pagamento non autorizzato,anche se tale pagamento è rima_
sto pienamente valido nei riguardi del terzo (Avv.Menini).
Anche a riconoscere al Minganti il vantato suo credito di Lire
I50.000.= non può disconoscersi la sua responsabilità verso
il Paglini per l'arbitrario pagamento della somma anzidetta,re_
sponsabilità che il Minganti non ha mai contestata.
Su questo punto la Corte del Merito non dice neppure una parola
cosicchè noi possiamo dedurre la violazione della legge in
base al dispositivo della sentenza,dato che manca ogni trac=
cia di motivazione.

=_M_E_Z_Z_O_=_V°_= VIOLAZIONE E FALSA APP. ART.797 C.C.U.C.,
DELL'ART.2I40 C.C. IN REL. AGLI ART.5I4 N.3 E 360 N.6 C.P.C.=
La transazione in L.30.000.= avvenuta fra il curatore e l'avv.
Menini xxx è stata omologata con sentenza senza l'intervento
del fallito prescritto dall'art.797 C.Comm.= In quella sede il

fallito avrebbe potuto anche discutere le singole appostazioni della parcella ed avrebbero avuto luogo quelle impugnative specifiche di cui la Corte Bresciana oggi lamenta la mancanza.= Su questa omissione la Corte evita perfino di entrare in argomento, quando invece la illegalità è clamorosa.

Nè può appagare la motivazione quanto al la prescrizione eccepita dal fallito, in quanto la prova delle condizioni voluta dall'art.2140 C.C. promana dalle stesse parcelle e dalla data delle appostazioni. // Chiedesi pertanto l'annullamento in base ai mezzi sopra esposti.

Mantova, 6 ottobre 1930 VIII° Avv. Alessandro Fabrizio anche per Avv. Ascanio Delega a rappresentarmi avanti la Corte di Cassazione quale patrono per la firma, presentazione, discussione del ricorso e quant'altro inerente gli Avvocati Alessandro Fabrizio di Mantova e Franco Ascanio di Roma Via V. Colonna 27, quest'ultimo anche domiciliatario. = Mantova 6 ottobre 1930 VIII°

f.to Paglini Arturo = V° per autografia

Marca £ 15 = Mantova, 6 ottobre 1930 VIII Avv. Alessandro Fabrizio

Si producono: I) Volume degli atti e documenti dei precorsi giudizi innanzi al Tribunale di Mantova e la Corte di App. di Brescia. 2) Sentenza 5 maggio 4 giugno 1930 della Corte di App. di Milano Sez. di Brescia N. 253 notificata il 10 luglio 1930 Rep. Colombo Uff. Giud. Corte App. di Brescia. 3) Copia atto di citazione 6 maggio 1930 Uff. Giud. Galvani del curatore del fallimento Paglini ai liquidatori della società Paglini-Minganti. 4) Bolletta Ufficio di Registro, di Mantova N. 1092 del

7

COPIA

COLOMBO LUIGI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
N. 881 Rep. Civil.
Diritti
Orig. e Rep. L. 8,55
Notifica » 24,00
Scritturazione » 10,05
Trasferta » 1,80
Consegna » 19,70
L. 59,10
Bollo » 5,80
Totale L. 64,90

Visto con [illegible] Copia
Il Cancelliere

7 ottobre 1930 del seguente tenore:" N.1092 della Matrice Mod.72 A Amministrazione delle tasse sugli affari Ufficio del Demanio di Mantova. L'Avv. Alessandro Fabrizio con danaro proprio ha pagato L.300.50=per ricorrere in Cassazione avverso la sentenza 5 maggio 4 giugno 930 N.253 in causa Minganti-Menini=Fallimento Paglini-Paglini = addì 7/10/930 il Ric. illegibile

Anc. Fabrizio

RELAZIONE DI NOTIFICA=Ad istanza del Sig. Paglini Arturo di Mantova rappresentato come in epigrafe con domicilio eletto in Roma presso lo studio del Sig. Avv. Franco Arcamone Via Vittoria Colonna 27-io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto alla Sez. Corte di Appello di Brescia ho oggi notificato il suesteso ricorso diretto alla Corte di Cassazione di Roma con l'elenco dei documenti e bolletta N.1092 dell'eseguito deposito di L.300.50=in Mantova per annullamento della sentenza 5 maggio 4 giugno 930 della Corte di App. Sez. di Brescia N.253, alla Signora Romanelli Matilde in Menini di Mantova erede di Avv. Menini Angelo e Menini Giuseppe, all'eletto domicilio in Brescia presso lo studio del suo procuratore Avv. Sandro Bondardelli in Brescia Corso Magenta N. 37 ivi parlando con lo stesso sig. Cav. Bontardelli rinvenuto di persona

In Brescia addì Otto Ottobre 1930 anno VIII
Colombo Luigi Ufficiale Giudiziario

SEZ. CORTE D'APPELLO BRESCIA
COLOMBO LUIGI
Ufficiale Giudiziario